



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana)

Ministero del Piano e Nazionale del Assetto
Territoriale e Urbanistica

N° PAP-01405-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/04/2024 al 09/05/2024

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n 17672 del 18/03/2024

ORDINANZA n. 33/2024

Provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. lgs. n.267/2000

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'immobile sito in Ercolano in via Roma 26 - Immobile in N.C.E.U. al foglio 14 Part. la 12.

IL SINDACO

Vista la relazione redatta dal personale dell'U.T.C., intervenuto in data 12/03/2024, Prot. 16941 del 13/03/2024, in via Roma 26 – Immobili in N.C.E.U. al foglio 14 Part. la 12, sub VARI di seguito riportata, cita testualmente:

"Sui luoghi si evince la presenza di probabili infiltrazioni di acqua all'interno delle strutture murarie. Tali infiltrazioni, nel tempo, possono aver portato a un rigonfiamento del muro, creando pressioni interne che hanno successivamente portato al distacco dell'intonaco, si evince inoltre in parti dello stabile, cornicioni già spicconati in precedenza e un architrave decorativa distaccata dal muro di circa 3 cm, come da foto allegate. L'intervento tempestivo della squadra dei Vigili del Fuoco ha permesso di rimuovere solo il pericolo imminente, assicurando la messa in sicurezza temporanea dell'area. Su Direttive del tecnico è stato eseguito uno spicconamento controllato per eliminare le parti instabili di intonaco, inoltre è stata rimossa l'architrave che presentava un notevole pericolo essendo distaccata dal muro."

Ritenuto, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità, come descritte nella relazione prot. n. 16941 del 13/03/2024.

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che testualmente recita "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

Rilevato che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Richiamato l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929".

ORDINA

A:

in qualità di amministratore del fabbricato

la messa in sicurezza "ad Horas" dell'immobile in oggetto al fine di garantire la sicurezza di passanti e condomini con l'obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo.

PREAVVERTE

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l'informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all'effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita *"il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929"*.

DISPONE

Alla Polizia Municipale

- l'interdizione delle aree prospicienti il fabbricato in oggetto mediante delimitazione su via Roma 26;

di notificare la presente Ordinanza a:

in qualità di amministratore del fabbricato

Copia del presente atto va inviato:

- alla Prefettura di Napoli;
- ai VV.F. di Napoli;
- Al Commissariato di P.S. Portici - Ercolano;
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
- Alla Polizia Municipale di Ercolano.

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

Dal Palazzo di Città, li 24/11/2024

IL DIRIGENTE

Arch. Olimpio Di Martino

IL SINDACO

Avv. Ciro Buonajuto

Fasc.: 600